



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 23/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23947** del registro di segreteria, proposto da:

G. R., nata a omissis il omissis, residente in omissis, Via omissis, n. omissis, C.F. omissis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Bulotta, sito in Catanzaro, Via Acri, n. 88, (Tel. e fax 0961726522 - PEC luigi.bulotta@mpspec.it) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 18.3.2024, la ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare *“la riforma della determinazione dell'atto dell'INPS n. omissis e di tutti gli atti presupposti e conseguenti”* e condannare l'Inps *“a rideterminare il trattamento pensionistico sulla base dell'effettiva ultima retribuzione in godimento alla data del collocamento a riposo e cioè 27.650,57”*, aggiornando la pensione riliquidandola nei termini indicati, con decorrenza dalla cessazione dal servizio dell'istante e al pagamento della pensione rideterminata, con corresponsione della differenza sui relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore e difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

A sostegno della propria domanda la ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quale docente di Scuola media (gestione ex INPDAP) rappresentava di aver presentato in data 6.12.2017 domanda di pensione di vecchiaia e con lettera del 08/10/2018, la sede provinciale INPS di omissis trasmetteva l'atto n. omissis con il quale veniva conferita la pensione diretta ordinaria di vecchiaia

n. omissis, liquidata con il sistema misto, con decorrenza dal 01/09/2018, calcolata su 21 anni di servizio, per un importo annuo lordo di € 9.999,68.

La ricorrente lamentava che in tale atto non era stato conteggiato ai fini del diritto a pensione, quale servizio utile, il mese di ottobre 2017 e non si era tenuto conto delle nuove retribuzioni scaturenti dall'applicazione del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 19 aprile 2018 (quindi, in data antecedente alla data del suddetto decreto di attribuzione della pensione) concernente il triennio 2016/2018 con il quale (art. 35) veniva aggiornato il trattamento economico del suddetto personale con decorrenza dal 1.01.2016 attribuendo successivi ulteriori aumenti decorrenti dal 1.01.2017 e dal 1.03.2018; aumenti, peraltro, già applicati a livello retributivo dal mese di giugno 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha corrisposto anche gli arretrati dovuti.

Inoltre, lamentava che con decreto del Dirigente scolastico n. 360 del 24.01.2018 era stata riconosciuta la progressione di carriera ed attribuito il nuovo trattamento economico con decorrenza 1/05/2017 del quale l'INPS non ha tenuto conto, pur avendo il MEF aggiornato la retribuzione e liquidato gli arretrati in data 21.01.2020.

Pertanto, la ricorrente, a mezzo del Patronato INAS CISL di omissis, in data 27 aprile 2021, richiedeva sia la riliquidazione

del trattamento pensionistico, tenendo conto del nuovo trattamento retributivo attribuito e in godimento alla data di cessazione del servizio, sia del riconoscimento, quale servizio utile, del mese di ottobre 2017, che non risultava esposto nel provvedimento di conferimento della pensione.

Riferiva che in seguito a tale richiesta, la Direzione provinciale INPS, con l'atto n. omissis riliquidava la pensione, tenendo conto della mensilità mancante come periodo di servizio utile, rideterminando la pensione annua in euro 10.113,48, mentre nessuna variazione veniva apportata per quanto concerne gli incrementi retributivi anzidetti, tant'è che nel prospetto illustrativo del calcolo del trattamento pensionistico, allegato al provvedimento sopra citato, era rimasta inalterata la retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio, cioè euro 23.771,33, importo ovviamente non corretto.

Seguiva la diffida del 3.02.2023 e il ricorso amministrativo del 21 novembre 2023, rimasto privo di riscontro.

Rappresentava, inoltre, che l'Inps era a conoscenza delle variazioni del trattamento retributivo, dal momento che il competente servizio assistenza NOIPA del MEF, su richiesta della ricorrente, ha comunicato (Allegato 8) di avere correttamente trasmesso all'INPS le rettifiche retributive in data 31 agosto 2020 (ID Trasmissione 63699250).

In punto di diritto contestava l'errata determinazione del trattamento pensionistico, poiché nel calcolo della quota A della

pensione non si sarebbe tenuto conto della effettiva retribuzione in godimento alla data del collocamento in pensione e la retribuzione pensionabile esposta nel prospetto allegato al provvedimento di liquidazione della pensione non sarebbe corretta, considerato che per il calcolo della quota A, disciplinato dall'art. 3 della legge 297/1982, poi modificato, dagli art. 3 e 7 del D.Lgs n. 503/1992, si assume come base di calcolo l'ultima retribuzione percepita e quella utilizzata dall'Inps (pari ad euro 23.771,33) non tiene conto del provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo IC omissis "omissis", prot. n. 360 del 24.01.2018 (Allegato 3), con il quale è stata riconosciuta la progressione di carriera e attribuito, con decorrenza 1 maggio 2017, il nuovo trattamento economico, con retribuzione che passa da euro 23.098,54 ad euro 25.570,07.

Inoltre, in applicazione del C.C.N.L. concernente il triennio 2016/2018 con decorrenza 1 marzo 2018 al personale docente della scuola media, con anzianità di servizio compresa tra 9 e 14 anni (tale è l'anzianità della ricorrente) è stato riconosciuto un aumento retributivo mensile di euro 68,00, con incremento dello stipendio tabellare mensile da euro 1.209,47 ad euro 1.282,58, come risulta dal cedolino dell'ultimo mese di servizio, agosto 2018 (Allegato 9).

Richiamava dunque la relazione di parte allegata, evidenziando che l'importo annuale definitivo della quota A risulterebbe $27.650,57 \times 0,12639 = € 3.494,76$.

Pertanto, vi sarebbe errore di calcolo della quota A della pensione in violazione dell'art. 3 della legge 297/1982.

2. In data 8 agosto 2024 si **costituiva in giudizio l'Inps**, che permetteva la disciplina di riferimento, rappresentando che nel settore pubblico l'ente previdenziale opera sulla base delle certificazioni che vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici; questo, in particolare, ove ci si trovi di fronte a pensioni di tipo retributivo o misto, come nel caso di specie, vigendo, allo stato, le precedenti disposizioni e la necessità della fornitura dei dati da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, ormai in modalità telematica.

La vigente normativa impone, dunque, all'Ente datore di lavoro lo specifico obbligo di trasmissione degli elementi essenziali alla liquidazione dei trattamenti previdenziali e di quiescenza a favore dei propri dipendenti, poiché tali elementi, allo stato attuale, non possono essere ricavati aliunde dall'Istituto previdenziale.

Nel merito della vicenda l'Istituto rappresentava che a seguito della trasmissione, in data 11 aprile 2018, della documentazione propedeutica alla definizione e alla liquidazione del trattamento di quiescenza della sig.ra G. da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "omissis" di omissis, in data 31 maggio 2018, emetteva la determinazione di pensione nr. omissis e che successivamente, anche a seguito di richiesta

inoltrata da parte del Patronato INAS CISL di omissis del 27 aprile 2021, l'ufficio procedeva a riliquidare il trattamento di quiescenza della ricorrente giusta determinazione nr. omissis del 22 ottobre 2021 con la quale veniva conteggiata la mensilità di ottobre 2017 non considerata nella precedente liquidazione in quanto non presente nella posizione assicurativa, ma inserita e valorizzata tramite il relativo flusso dal MEF successivamente alla prima liquidazione del trattamento di quiescenza.

Rispetto alle retribuzioni scaturenti dall'applicazione del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018, ribadiva che l'ufficio Inps competente ha liquidato il trattamento di quiescenza sulla base della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico in data 11 aprile 2018 – prima della firma del contratto – e che dall'esame del fascicolo pensionistico e dalla verifica delle PEC non risulta pervenuta alcuna comunicazione e/o documentazione relativa all'applicazione dei miglioramenti contrattuali oggi pretesi.

Riferiva, inoltre, che l'ufficio ha chiesto all'Istituto Scolastico di trasmettere tutti i provvedimenti adottati nei confronti della sig.ra G. comunicando anche i relativi adeguamenti retributivi e specificando in modo analitico le voci che compongono gli stessi onde consentire la determinazione della retribuzione fissa e continuativa e della retribuzione base per il 18% da inserire successivamente in procedura Nuova PAssWeb e definire la

prestazione pensionistica.

Inoltre, da una verifica sulle DMA era risultato che in data 20 aprile 2023 il MEF aveva trasmesso una sola denuncia mensile di variazione con cui, in riferimento al periodo 01/01/2018 – 31/08/2018, ha dichiarato l'ulteriore importo di retribuzione pari a complessivi € 833,84 e sulla scorta della quale l'Istituto rappresentava che *“verrà effettuata nuova riliquidazione da cui scaturirà un sia pur esiguo ed irrisorio aumento del trattamento di pensione”*.

Pertanto, l'Istituto indicava che null'altro era pervenuto all'Inps per consentire la pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico, considerato che l'Istituto non può verificare attraverso la piattaforma NOIPA del Mef le variazioni del trattamento stipendiale dei dipendenti e/o pensionati dei diversi Ministeri (e che l'unico modo per alimentare la posizione assicurativa degli utenti iscritti o pensionati è quello della trasmissione dei flussi e delle variazioni di DMA, essendo negata, da detta data, agli uffici INPS la possibilità di intervento per inserire o modificare i dati presenti nella posizione assicurativa).

Pertanto, l'Inps concludeva di non potere fare altro, allo stato, procedendo però a rideterminare il trattamento pensionistico qualora l'istituto scolastico sollecitato con la citata missiva e/o il Ministero competente dovessero fornire all'Ufficio i provvedimenti e i dati retributivi richiesti.

Infine, l'Inps contestava i conteggi prodotti da controparte, poiché in assenza di prova dei dati amministrativi e contabili da parte delle amministrazioni datrici di lavoro, non è determinabile l'importo di trattamento aggiuntivo che ne possa derivare.

Pertanto, l'Istituto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

3. In data 7.9.2024 la ricorrente depositava una memoria nella quale indicava di essersi premurata di richiedere notizie al competente servizio assistenza NOIPA del MEF, che ha comunicato (Allegato 8 al ricorso) di avere correttamente trasmesso all'INPS le rettifiche retributive in data 31 agosto 2020 (ID Trasmissione 63699250).

Lamentava che solo a seguito del ricorso giurisdizionale l'INPS attiva i contatti con l'Istituto Scolastico e formalizza tramite posta elettronica in data 2 agosto 2024 invito a trasmettere tutti i provvedimenti adottati nei confronti della sig.ra G. comunicando anche i relativi adeguamenti retributivi e in modo analitico le voci che li compongono.

Lamenta, inoltre, una sostanziale inerzia dell'INPS e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

4. All'udienza del 19.9.2024, vista la richiesta dell'Inps di rinvio per provvedere alla rideterminazione della pensione a seguito della ricezione della documentazione sollecitata e la mancata opposizione del ricorrente, veniva disposto il rinvio

all'udienza del 16 gennaio 2025.

5. In data 24.12.2024 la ricorrente depositava una memoria richiamando le proprie argomentazioni e concludendo per la condanna dell'Inps a rideterminare, previa eventuale acquisizione dei dati e provvedimenti necessari, il trattamento pensionistico sulla base dell'effettiva ultima retribuzione in godimento alla data del collocamento a riposo, comprensiva di tutti gli incrementi maturati e relativa condanna al pagamento di quanto dovuto.

6. In data 11.1.2025 l'Inps depositava una memoria in cui rappresentava che l'Istituto Comprensivo Statale "omissis" di omissis, ex amministrazione di appartenenza della ricorrente, ha provveduto all'inserimento dei dati inerenti l'applicazione dei miglioramenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. 2016/2018 sulla posizione assicurativa della stessa, tramite l'applicativo Nuova PAssWeb dandone comunicazione all'Inps in data 18/12/2024. In conseguenza, l'ufficio amministrativo competente ha effettuato la riliquidazione del trattamento di quiescenza giusta determinazione nr. omissis dell'8/1/2025, rappresentando che il pagamento dell'importo degli arretrati e l'adeguamento mensile del trattamento di pensione sarebbe stato effettuato con la mensilità di marzo 2025. Pertanto, concludeva chiedendo la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite non essendo il ritardo attribuibile all'Inps.

7. All'udienza del 16.1.2025 per la ricorrente è comparso l'Avv. Bullotta, il quale rappresenta che l'Inps ha provveduto a depositare l'atto di riliquidazione che sostanzialmente accoglie le richieste formulate nel ricorso, concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia concludeva aderendo alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. Dalla documentazione in atti depositata dall'INPS risulta l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, giusta determinazione nr. omissis dell'8/1/2025, la cui erogazione veniva indicata con il rateo di marzo 2025, accogliendo dunque le richieste del ricorrente e determinando, ai fini del presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesta da entrambe le parti del giudizio.

9. Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la riliquidazione della pensione è avvenuta con l'atto di determinazione citato, il cui pagamento del conguaglio è previsto con la rata di marzo 2025, e dunque, successivamente all'introduzione del ricorso (18.3.2024).

Pertanto, alla data del ricorso sussisteva un interesse del ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto e,

pertanto, sussisteva un interesse ad agire in giudizio che unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso Istituto convenuto con l'adozione del provvedimento in suo favore, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell'Inps, come da dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa; inoltre, considerata la complessità bassa, la esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, e considerato altresì il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo la chiamata in giudizio - ha sollecitato l'Amministrazione e rivisto in autotutela il provvedimento, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da G. R. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara la cessazione della

materia del contendere.

Condanna l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.865,00, oltre oneri di legge, in favore di G. R., con distrazione nei confronti del procuratore ex art. 93 c.p.c.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 21.01.2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni